

ASSOCIAZIONE "ALZHEIMER IMOLA-ODV"

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 16 Novembre 2022

Addì 16/11/2022, alle ore 16,30, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima, presso il Centro Sociale "La Stalla" di Imola, Via Serraglio, 20/B (Bo), l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "ALZHEIMER IMOLA-ODV", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica degli artt. 9 e 12 dello statuto sociale per adeguamento alle disposizioni normative;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'associazione, sig.ra VALTANCOLI LUCIA designa quale segretario verbalizzante la sig.ra DOSI FRANCESCA. che, intervenuta, accetta.

Il Presidente, di seguito, procede alla verifica della regolarità della convocazione, alla quale erano stati allegati i due articoli dello Statuto oggetto di rettifica, constatando che risultano intervenuti **n. 50 soci**, di cui **n. 26** soci per delega, su un **totale di n. 66 soci iscritti a libro soci** e pertanto dichiara l'Assemblea ordinaria degli associati, regolarmente costituita, ai sensi dello Statuto sociale e **atta a deliberare**.

Oggetto n.1

Passando alla trattazione del primo punto all'O. d. G. il Presidente informa che è pervenuta una comunicazione dagli uffici regionali del Runtis nella quale si richiede di modificare l'art. 9 del vigente statuto dell'associazione, al fine di poter accedere all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Allo stesso tempo il legale, al quale è stato sottoposto la revisione dello Statuto, ha consigliato di correggere anche l'art.12, in quanto le norme vigenti non consentono di prevedere, fra i quorum deliberativi, una terza convocazione dell'assemblea per le modifiche statutarie.

Il Presidente pertanto, prosegue con la lettura e l'analisi della bozza di un nuovo Statuto aggiornato con tutte le nuove disposizioni in vigore, precisando che le modifiche riguardano:

- 1) l'art.9 dove ora viene previsto l'esercizio del diritto di voto degli associati minorenni, anche se il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;
- 2) l'art.12. nel quale è stata eliminata la possibilità di indire una terza convocazione per l'assemblea che delibera sulle modifiche dello statuto.

Tutti gli associati intervenuti concordano con il Presidente sulla necessità di apportare le modifiche agli artt. 9 e 12, per le motivazioni che sono state sopra esposte, rinunciando ad ogni eventuale opposizione in merito.

Terminata la discussione, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara aperta la votazione, in forma palese, del nuovo Statuto Sociale nella sua integrità.

L'Assemblea degli associati, **all'unanimità dei voti favorevoli dei soci presenti**, espressi in forma palese

DELIBERA

- A) di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante;
- B) di dare mandato al Presidente dell'Associazione per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla registrazione degli atti presso le autorità competenti nonché alle successive ed ulteriori iscrizioni e comunicazioni, compreso il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS.

Esaurita la discussione dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto parola, la riunione si chiude alle ore 17,15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Luigi Volpacci

Il Segretario

Francesco Tom



STATUTO
Dell'Organizzazione di Volontariato
"Alzheimer Imola -ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: **"Alzheimer Imola-ODV"**, con sede legale nel Comune di **Imola**, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, ricreative di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLGS 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. tutelare i diritti del malato e dei suoi famigliari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
2. promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi, l'assistenza e la formazione di personale socio-sanitario specializzato;
3. promuovere la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato, sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici e privati;
4. promuovere una continua diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui famigliari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
5. collaborare ed eventualmente promuovere iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer, allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione, all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche e comportamentali) atte ad identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;
6. collaborare ed eventualmente promuovere ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia, e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
7. promuovere, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
8. promuovere iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre

manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;

9. curare il collegamento con tutte le associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
10. operare comunque in qualunque modo venga ritenuto utile ed opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale ed umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati, e delle loro famiglie.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività con programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - da utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni ed esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – Procedura di ammissione degli associati

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 10 giorni, in una qualsiasi forma scritta o anche con ausili telematici ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro degli associati, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato, presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione

Art. 6 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa annuale e comunque trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta, anche tramite ausili telematici, all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e provvede ad annotarlo

sul libro degli associati.

L'**esclusione** degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti dell'associato devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, all'assemblea degli associati che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro associati conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e da eventuali regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, eventuali regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge.



L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea degli associati è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 10 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione, se esistente.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono: in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli associati esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti associati avverso la rieiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.



Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 – Organo di controllo

L'organo di controllo, che venisse istituito per imposizione della legge, sarà soggetto alle norme che lo renderanno obbligatorio, sia per la sua formazione che per i suoi compiti.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio

a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

LA PRESIDENTE

(Lucia Valtancoli)



Dati ANAGRAFICIdel contribuente **90028580372 - ALZHEIMER IMOLA-ODV****dati Identificativi del Soggetto Diverso da Persona Fisica**

Codice fiscale 90028580372 **Denominazione** ALZHEIMER IMOLA-ODV
Natura giuridica ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE (08)
Partita IVA - **Data attribuzione** 8/7/1998
Stato -

Attività ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA (960909)
Decorrenza 7/10/2012 **Fonte** Collegamento II.DD.

Attività ONLUS ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA (01) **Data dello Statuto** 8/5/1993

Sede legale P.LE GIOVANNI DALLE BANDE NERE 11, 40026 - IMOLA (BO)
Decorrenza 2/7/2019 **Fonte** Collegamento II.DD.

Domicilio fiscale P.LE GIOVANNI DALLE BANDE NERE 11, 40026 - IMOLA (BO)
Decorrenza 2/7/2019 **Fonte** Collegamento II.DD.

Luogo di esercizio -
precedenti luoghi di esercizio non disponibili

Uffici associati al domicilio fiscale UFF. TERR. DI IMOLA (TGR)
D.P. DI BOLOGNA (THA)
DR DELL'EMILIA ROMAGNA (909)

dati del Rappresentante

Codice fiscale VLTLCU60L48H302C **Dati Identificativi** VALTANCOLI **LUCIA**
Nato a RIOLO TERME (RA) **il** 8/7/1960
Carica Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
Dal 30/5/2019 **Al** -

Dati ANAGRAFICI

del contribuente **90028580372 - ALZHEIMER IMOLA-ODV**

precedenti Denominazioni / Nature Giuridiche

Data Termine	Denominazione	Sigla	Natura Giuridica	Fonte
2/7/2019	ASSOCIAZIONE ALZHEIMER IMOLA ONLUS	-	ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE(08)	Collegamento II.DD.
7/10/2012	ASSOCIAZIONE ALZHEIMER IMOLA ONLUS	-	ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, NON RICONOSCIUTE, DI FATTO (NON RESIDENTI) (40)	Collegamento II.DD.
19/5/2004	ALZHEIMER IMOLA	-	CASSE MUTUE E FONDI DI PREVIDENZA, ASSISTENZA, PENSIONI O SIMILI CON O SENZA PERSONALITA' GIURIDICA(16)	Collegamento II.DD.

precedenti Sedi Legali

Decorrenza	Indirizzo	Fonte
30/5/2019	PIAZZA GIOVANNI DALLE BANDE NERE 11 , 40026 - IMOLA (BO)	Collegamento II.DD.
14/1/2013	VIA GIOVANNI DALLE BANDE NERE N 11 , 40026 - IMOLA (BO)	Collegamento II.DD.
15/3/2005	VIA CATERINA SFORZA N 3 , 40026 - IMOLA (BO)	Collegamento II.DD.
8/7/1998	VIA PROVINCIALE SELICE 66 , 40026 - IMOLA (BO)	Collegamento II.DD.

precedenti Domicili Fiscali

Decorrenza	Indirizzo	Fonte
30/5/2019	PIAZZA GIOVANNI DALLE BANDE NERE 11 , 40026 - IMOLA (BO)	Collegamento II.DD.
14/1/2013	VIA GIOVANNI DALLE BANDE NERE N 11 , 40026 - IMOLA (BO)	Collegamento II.DD.
15/3/2005	VIA CATERINA SFORZA N 3 , 40026 - IMOLA (BO)	Collegamento II.DD.
8/7/1998	VIA PROVINCIALE SELICE 66 , 40026 - IMOLA (BO)	Collegamento II.DD.

precedenti Attività esercitate

Decorrenza	Attività	Fonte
19/5/2004	ALTRI SERVIZI ALLE FAMIGLIE (93050)	Collegamento II.DD.
8/7/1998	ALTRI SERVIZI N.C.A. (93050)	Collegamento II.DD.